

REGOLAMENTO (CE) N. 545/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 2005****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di marzo 2005 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1206/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2004-30 giugno 2005) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 18 febbraio 2005.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 395/2005 della Commissione, del 9 marzo 2005, relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1206/2004 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione ⁽³⁾, ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 2005.

- (3) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1206/2004 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1206/2004 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- 8,9347 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004,
- 50,0474 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 230 del 30.6.2004, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 63 del 10.3.2005, pag. 20.